

All. "C" al N. 12348 di

Rep. e N. 9356 di Racc.

STATUTO

della

ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA DEGLI ANZIANI MARIA BRUNETTA ETS

come risulta dalla delibera di revisione dello statuto dell'associazione non riconosciuta "CASA FAMIGLIA DEGLI ANZIANI MARIA BRUNETTA" adottata l'8 novembre 2023

Art. 1) Denominazione e sede

E' costituita l'**ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA DEGLI ANZIANI MARIA BRUNETTA ETS**, con sede nel Comune di Marano di Valpolicella (VR), all'indirizzo stabilito nella delibera di revisione integrale del presente statuto..


L'Associazione viene a giuridica esistenza per revisione statutaria della preesistente associazione non riconosciuta denominata "CASA FAMIGLIA DEGLI ANZIANI MARIA BRUNETTA" ed iscrizione nel R.U.N.T.S. con acquisizione della personalità giuridica.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione, apolitica, apartitica e di ispirazione cattolica, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del regime del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) assistenza sociale agli anziani;
- b) opera di sensibilizzazione delle cittadinanze del Comune di Marano di Valpolicella e limitrofi ai problemi degli anziani e della terza età in generale;
- c) promozione di tutte le iniziative atte a consentire e favorire agli anziani una vecchiaia il più conforme possibile alle loro esigenze umane, spirituali e sociali;
- d) promozione dell'assistenza agli anziani presso le loro famiglie;



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Pini".

e) gestione di una casa di accoglienza ed assistenza per anziani;

F) erogazione di altri servizi sociali quali ad esempio gestione di centri diurni per anziani, fornitura di pasti a soggetti in difficoltà economica o sociale e verso altri Enti, gestione di asili nido e scuole dell'infanzia.

Nell'espletamento delle suddette attività l'Associazione considererà con speciale riguardo e preminenza le esigenze degli anziani residenti o dimoranti nel Comune di sede.

In funzione dello scopo associativo, l'Associazione potrà porre in essere le seguenti attività:

- la cessione, l'acquisto, sia a titolo oneroso che gratuito e/o donativo, la locazione, l'affitto e il comodato di beni immobili e mobili;
- la stipula di mutui e finanziamenti;
- la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica al fine della stipula di contratti pubblici e/o del conseguimento di aiuti e provvidenze.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso lasciti testamentari, donazioni o contributi senza corrispettivo.

Art. 3) Associati

Sono "Associati" le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Rivestono lo status di Associati:

- coloro che già erano tali in relazione alla preesistente associazione non riconosciuta denominata "CASA FAMIGLIA DEGLI ANZIANI MARIA BRUNETTA", al tempo della delibera di revisione integrale dello statuto;
- coloro che successivamente alla trasformazione vengono ammessi a far parte dell'Associazione con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

E' inoltre istituita la categoria degli Associati Sostenitori, i quali corrisponderanno una quota associativa multipla di quella ordinaria, secondo quanto sarà stabilito dall'Organo amministrativo.

L'attribuzione delle qualifiche di Associati Sostenitori è decisa dall'Organo amministrativo e si perfezionerà con l'accettazione del designato.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.



A large, handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro sessanta (60) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro sessanta (60) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

L'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

L'associato che non provvede al versamento della quota sociale annuale è considerato decaduto di diritto.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) Consiglio Direttivo (Organo amministrativo);
- c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea:


- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto (1/4) degli Associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione dell'Ordine del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere. L'avviso deve essere



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Scaputo Vincenzo'.

trasmesso ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione ai recapiti indicati nell'istanza di iscrizione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno tre (3) mesi nel relativo libro.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di uno (1) ogni cinquanta (50) suoi Associati con un massimo di cinque (5) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre (3) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo tra quelli presenti; la verbalizzazione dei deliberati dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente dell'Assemblea ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ne dirige l'andamento. Egli può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato le dichiarazioni e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze


L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- redigere il bilancio di esercizio;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- deliberare in ordine a tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale, fra i quali l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre mutui e finanziamenti con Banche e Istituti di credito, contrarre con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli Associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- deliberare in ordine alla partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili;
- conferire mandati e/o procure a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- deliberare in merito alla gestione del personale dipendente;
- deliberare in merito alla gestione degli ospiti;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 ad 7, determinato dall'assemblea in sede di nomina.


I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche; durano in carica tre (3) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità;
- professionalità;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Nel solo caso di dimissioni di due dei componenti del Consiglio Direttivo nell'arco temporale di 30 giorni dalla prima dimissione alla seconda si intende decaduto l'intero Organo, che dovrà essere ricostituito nel termine di 30 giorni tramite convocazione dell'assemblea dei soci. Nel tempo intercorrente tra la decadenza e la nuova istituzione l'organo amministrativo ha competenza per gli atti di ordinaria amministrazione.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vincenzo Furlanolo', written vertically on the right side of the page.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, salvo che questi non sia già stato nominato dall'assemblea, ed eventualmente un Vice Presidente; nomina un Segretario Generale e un Tesoriere.

Gli amministratori, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno tre (3) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro (24) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.


D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli Associati e dei terzi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo F. Paolo".

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

Art. 14) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 bis)

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, dai contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi

sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare


Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 bis e seguenti C.c.

Art. 16) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto ((gestionale)), con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e ((gestionale)) dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

In considerazione dell'attività esercitata, il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Notario".

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli Associati.

Art. 16 bis) Scritture contabili

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, gli enti del Terzo Settore devono tenere:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa informativa scritta al Consiglio Direttivo.

Art.17) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La parte

Attilio Felero



NULLA